

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 504 DEL 16-11-2021

OGGETTO: Accordo Quadro Tra il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Palermo e ARPA Sicilia

Struttura Proponente: UOC A1 PROPOSTA 46 del 11/11/2021 IL DIRETTORE DELLA UOC A1 ad interim Dott.ssa Federica Rodi <i>Federica Rodi</i>	S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO Annotazione spesa del _____ ☐ Conto Economico _____ Importo _____ ☐ Conto Patrimoniale _____ Importo _____ ☒ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi <i>Agui</i>
--	--

In data 16/11/2021 nella sede legale dell'ARPA in Palermo, viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località Addaura - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con D.A 37/Gab del 04/03/2021, come modificato dal DA n.70 del 30/04/2021, assistito dal segretario LUCIA ARENA adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della UOC A1

Premessa

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^a, del 5 Luglio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG n.595 del 30/10/2020 di adozione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2021/2023, e il verbale n.37 del 16/12/2020 con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto, entrambi trasmessi all'Assessorato territorio e ambiente;

VISTA la nota 15454 del 12/03/2021, acquisita al prot. ARPA al n.13053 del 2021 con cui l'Assessorato territorio e ambiente notifica il DDG n.160 del 12/03/2021 di approvazione del bilancio economico di previsione per il triennio 2021/2023;

PREMESSO che Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell'Università degli Studi di Palermo si occupa di organizzare e coordinare le linee di ricerca di base ed applicativa, secondo un approccio olistico, che coinvolgono e connettono agricoltura, alimenti e ambiente finalizzata alla conoscenza delle interazioni tra piante, microorganismi e uomo in ambienti a diverso livello di antropizzazione;

VISTO l'art. 3 della L. n.132 del 2016 che attribuisce espressamente al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui ARPA Sicilia fa parte, l'espletamento, tra l'altro, di attività di ricerca finalizzata all'espletamento di compiti di spettanza;

CONSIDERATO che il SAAF dell'Università degli Studi di Palermo E ARPA Sicilia ritengono di rilevante interesse lo sviluppo in sinergia di attività di interesse comune nel pieno rispetto delle reciproche libertà e delle autonomie della ricerca;

VISTA la pregressa corrispondenza, intercorsa a mezzo mail, con cui la Direttrice della UOC Qualità dell'Aria rappresenta l'esigenza di procedere alla definizione di un'intesa atta a definire le modalità di reciproca collaborazione per lo sviluppo di attività di studio e di ricerca;

VISTO lo schema di accordo allegato con cui le parti convengono modalità condivise volte all'instaurazione di una collaborazione reciproca per promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nell'ambito del monitoraggio sporopollinico;

CONSIDERATO che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che le stesse possano concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PRESO ATTO che, a fronte della sottoscrizione dell'Accordo Quadro allegato, non discendono oneri economici diretti a carico delle parti;

PROPONE

Per i motivi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

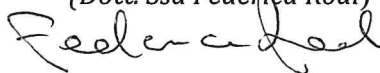
- 1) **Di APPROVARE** lo schema di Accordo Quadro Tra il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Palermo e ARPA Sicilia per promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nell'ambito del monitoraggio sporopollinico nel testo allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

- 2) **Di DARE ATTO** che , a fronte della sottoscrizione del protocollo allegato non discenderanno oneri economici diretti a carico dei sottoscrittori
- 3) **Di DARE MANDATO** alla Segreteria di Direzione di ARPA Sicilia di procedere alla trasmissione del testo di accordo approvato con il presente atto alle controparti, previa sottoscrizione del medesimo.
- 4) **Di NOMINARE** responsabile del procedimento, ai sensi della l.n. 241 del 07/08/1990 e della l.r. n. 7 del 2019, per l'esecuzione delle attività di cui al protocollo in oggetto la dott.ssa Anna Abita, Direttrice della UOC Qualità dell'aria a cui notificare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.

Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente

Il Responsabile ad interim della UOC

(Dott. Ssa Federica Rodi)



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE

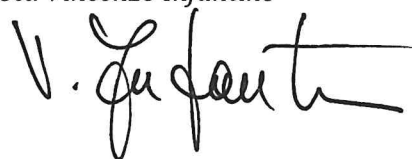
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;
-

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore della SA 1;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario verbalizzante



Accordo Quadro
Tra
il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di
Palermo
e
l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
(ARPA Sicilia)

il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali (SAAF) dell'Università degli Studi di Palermo, (di seguito denominato Dipartimento SAAF), con sede legale in Palermo, Viale delle Scienze Ed. 4, C.F. n. 80023730825 e P.I. 00605880822, rappresentato dal Prof. Tiziano Caruso, nato a Palermo il 07.06.1955, C.F. CRSTZN55H07G273K, nella qualità di Direttore *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento e autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 9 del 13 settembre 2021;

e

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, in prosieguo denominata "ARPA Sicilia", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Vincenzo Infantino, nato a Palermo il 10 gennaio 1959, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Direttore Generale giusta nomina di cui al D.A. n.37/GAB del 04/03/2021 e di legale rappresentante di ARPA Sicilia (codice fiscale 97169170822 e partita IVA05086340824), con sede legale in Palermo (C.A.P. 90146), Complesso Roosevelt, località Addaura, lungo mare Cristoforo Colombo, Palermo ove per la carica è domiciliato

* * * * *

PREMESSO CHE

- > ARPA Sicilia, istituita dall'art. 90 L.R. 6/2001 e s.m. ed i., è ente strumentale della Regione Siciliana, deputata allo svolgimento delle attività di monitoraggio delle matrici ambientali con il fine di valutarne lo stato di qualità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m. ed i. oltre che di promuovere e

- condurre attività di ricerca di base ed applicata, di sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici ai sensi della legge 132/2016;
- > Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell'Università degli Studi di Palermo si occupa di organizzare e coordinare le linee di ricerca di base ed applicativa, secondo un approccio olistico, che coinvolgono e connettono agricoltura, alimenti e ambiente finalizzata alla conoscenza delle interazioni tra piante, microorganismi e uomo in ambienti a diverso livello di antropizzazione;
 - > ARPA Sicilia e il Dipartimento SAAF di UNIPA sono istituzioni pubbliche unite da comuni interessi culturali e di ricerca e concordano nell'attuare un programma di cooperazione scientifica e accademica con l'obiettivo di promuovere e attuare le attività di ricerca delle rispettive istituzioni nel settore del Monitoraggio dello stato dell'ambiente.

CONSIDERATO che il SAAF dell'Università degli Studi di Palermo ritiene di rilevante interesse lo sviluppo di un più stretto Accordo tra le Parti, per lo sviluppo di attività che le sono proprie e di quelle che rientrano nelle competenze di ARPA Sicilia, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto delle reciproche libertà e delle autonomie della ricerca;

RAVVISATO che ARPA Sicilia ed il SAAF ritengono importante instaurare un rapporto di collaborazione tecnica e scientifica, istituzionalizzato mediante specifico Accordo tra le Parti;

PRESO ATTO che per il conseguimento delle proprie finalità, sia ARPA Sicilia che il SAAF dell'Università di Palermo possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi tra le Parti;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune", da sottoscrivere, ai sensi del comma 2 bis del medesimo articolo, con firma digitale, pena la nullità degli stessi;

VISTO l'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 secondo cui le Pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi che non rientrano nel campo di applicazione degli appalti pubblici, e pertanto senza necessità di dover esperire gare ad evidenza pubblica, purché nel rispetto delle condizioni ivi indicate;

convengono e stipulano quanto di seguito

Articolo 1 – Premesse

Tutto quanto esposto in premessa è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

Con il presente Accordo Quadro e per tutta la durata prevista le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nell'ambito del monitoraggio sporopollinico. In particolare, l'obiettivo dell'Accordo Quadro è quello di realizzare una reciproca cooperazione nello studio aerobiologico del territorio regionale per rilevare pollini e spore fungine di interesse allergenico, agronomico e ambientale.

Articolo 3 – Obiettivi e progetti

La collaborazione tra le Parti dovrà essere finalizzata ad implementare le stazioni di campionamento sporopollinico nel territorio regionale nonché ad individuare le origini, la dispersione anemofila, il trasporto e la deposizione di polvere e di particelle d'origine biologica (granuli pollinici e spore fungine) presenti in atmosfera e che fanno parte del cosiddetto bioareosol.

La collaborazione tra gli enti permetterà di realizzare un monitoraggio qualitativo e quantitativo in almeno altri due siti di campionamento, oltre quelli in atto già operativi di Trapani e Siracusa. La determinazione analitica, effettuata con cadenza settimanale, in coerenza alle Linee Guida SNPA n. 151/2017, sarà pubblicata settimanalmente sul sito web dell'agenzia.

Articolo 4 – Oneri delle Parti

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti al superiore art. 3 la Parti stabiliscono che il SAAF collaborerà con ARPA per conseguire il prodotto finale (bollettino sporopollinico settimanale in altre due stazioni); ARPA Sicilia fornirà i sistemi di campionamento e di analisi.

Art. 5 – Modalità della collaborazione

Le modalità attuative della collaborazione tra le Parti nella realizzazione degli obiettivi di cui all'art.3, potranno, di volta in volta, se ritenuto necessario e su istanza anche di una sola delle Parti, essere regolate da

specifici ulteriori accordi che costituiranno parte integrante del presente Accordo Quadro.

Nel caso di collaborazioni, contratti e accordi comunque denominati, stipulati a titolo oneroso ed in riferimento al presente Accordo Quadro, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle sue finalità, e pertanto in attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione o comunque di interesse generale per le Parti.

Con atti e/o accordi riferiti al crono programma delle attività oggetto dell'Accordo verranno regolati i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle risorse e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni su cui si impegna ciascuna delle Parti, le modalità e le condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale dei risultati e della loro eventuale pubblicazione.

Atteso che le Parti sono costituite da enti pubblici, ove gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

Il presente Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per quanto attiene il SAAF, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente documento dovranno essere conformi a quanto previsto dal "*Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*" e alle eventuali direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Palermo.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà comune alle Parti.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 6 – Referenti dell'Accordo

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 3, le Parti designano ciascuna un referente con il

compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per il SAAF dell'Università degli Studi di Palermo il Prof. Gianniantonio Domina.

Per ARPA Sicilia la Dott. (ssa) Anna Abita.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 7–Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione del presente Accordo Quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario di cui all'art. 6, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Al tempo stesso, le attività svolte non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella esclusive di ARPA Sicilia. In caso contrario, il Referente ARPA Sicilia di cui all'art.6, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 8 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata e nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 9 – Clausola di limitazione di responsabilità

ARPA Sicilia non assume obbligazioni per conto dell'Università – ed in particolare del SAAF - né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università ed in particolare il SAAF non assume obbligazioni per conto di ARPA Sicilia né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di ARPA Sicilia.

È esclusa ogni garanzia dell'Università e/o del SAAF per le obbligazioni contratte da ARPA Sicilia; è parimenti esclusa ogni garanzia di ARPA Sicilia per le obbligazioni contratte dall'Università e/o dal SAAF.

Art. 10– Borse di avviamento alla ricerca

Per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo Quadro, il SAAF potrà attivare, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, borse di avviamento alla ricerca finanziate da ARPA Sicilia. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere.

Articolo 11– Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento delle attività previste, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Articolo 12 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative prescritte dalla legge in favore del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 13–Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo stesso, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti connessi.

Le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e al D. Lgs. n. 101/2018 che ha innovato la materia, recependo quanto disposto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR – *General Data Protection Regulation*) in vigore dal 15 maggio 2018 in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Articolo 15– Durata, rinnovo e recesso

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti se contestuale, ovvero, in caso di firme differite, dalla data dell'ultima sottoscrizione. La durata è convenuta in 3 (tre) anni e non è tacitamente rinnovabile. Eventuali proroghe, potranno essere concordate per iscritto a mezzo scambio di note trasmesse a mezzo PEC tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo Quadro con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC. L'Accordo potrà anche essere risolto consensualmente. Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'eventuale scioglimento anticipato rispetto la scadenza prevista non produce effetti sulla parte del rapporto già eseguito o ancora in esecuzione e potrà produrre effetti solo per l'avvenire.

Qualsiasi modifica contrattuale dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente Accordo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

Articolo 16 – Disciplina della Controversie

Le Parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione amichevole in caso di controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla cessazione del presente Accordo.

Qualora la divergenza non si sia potuta ricomporre in via stragiudiziale, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Palermo.

Articolo 17 - Spese

Si osservano le norme di cui al D.P.R. del 26.10.1972 n. 642 allegato *b*) art. 16 e al D.P.R. del 26.04.1986 n. 131.

In particolare, il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, redatto in una sola copia, sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 18 – Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dai precedenti articoli riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e
Forestali (SAAF) dell'Università degli Studi di Palermo
(Prof. Tiziano Caruso)

Il Direttore Generale
di ARPA Sicilia
(Dott. Vincenzo Infantino)

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL SAAF N. 9 DEL
13.09.2021

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)
con nota prot. n. _____ del ____/____/____

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 17 / 11 / 2021 fino al ____/____/____

L'incaricato della pubblicazione

	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
☒ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ☐ Decreto ESECUTIVO	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ____/____/____ Prot. n. _____ SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ____/____/____ ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ____/____/____ SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale